

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONE GENERALE.

Art.1 Oggetto.

Art.2 Ambito di applicazione.

Art.3 Classificazione del Comune.

Art.4 Forme di gestione del servizio.

Art.5 Deliberazioni di tariffa

Art.6 Categoria speciale.

Art.7 Funzionario responsabile

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 8 Definizione dei mezzi pubblicitari .

Art. 9 Presupposto dell' imposta.

Art. 10 Soggetto Passivo

Art. 11 Modalità di applicazione dell' imposta.

Art. 12 Maggiorazioni e riduzioni di imposta.

Art. 13 Pubblicità Luminosità illuminata

Art. 14 Dichiarazione di imposta.

Art. 15 Pagamento dell'imposta.

Art.16 Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali.

Art.17 Rettifica e accertamento d'ufficio.

Art. 18 Pubblicità ordinaria.

Art. 19 Pubblicità effettuata con veicoli

Art. 20 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

Art. 21 Pubblicità varia.

Art.22 Riduzioni dell'imposta.

Art.23 Esenzioni dall'imposta.

Art.24 Contenzioso.

Art.25 : Rimborsi.

Art.26 : Riscossione coattiva

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Art.27 :Servizio delle pubbliche affissioni.

Art.28 : Spostamento degli impianti.

Art.29: affissioni di urgenza, festive e notturne.

Art. 30 : Modalità per le pubbliche affissioni.

Art. 31 : Riduzione del diritto.

Art. 32 : Esenzioni dal diritto.

Art. 33 : Contenzioso e **Riscossione coattiva**

CAPO IV

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 34: Oggetto.

Art. 35 : Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.

Art. 36 Classificazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 37: Mezzi pubblici provvisori

Art. 38 : Installazione dei mezzi pubblicitari . Norme generali.

Art. 39 : Tende parasole.

Art, 40 : Classificazione della cartellonistica stradale.

Art. 41 : Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili.

Art. 42 : Norme di sicurezza per la viabilità

Art. 43 : Autorizzazioni.

Art. 44 : Documentazione.

Art. 45 : Rimborso spese.

Art. 46: Commissione sulla pubblicità.

Art. 47 :Termini per il rilascio della autorizzazione.

Art. 48 : Archiviazione delle istanze.

Art. 49: Decadenza dell'autorizzazione

Art. 50 : revoca dell'autorizzazione

Art. 51 : posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità.

Art. 52: manutenzione degli impianti.

Art. 53: anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del comune.

Art. 54: Norme transitorie.

CAPO V

SANZIONI TRIBUTARI, AMMINISTRATIVE E INTERESSI.

Art.55 Sanzioni tributarie.

Art.56 Interessi.

Art.57 Sanzioni amministrative.

CAPO I

DISPOSIZIONE GENERALE.

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina nel territorio del comune di Cisterna di Latina le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.L.vo 15. 11.93, n. 507. Disciplina , altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 Ambito di applicazione.

La pubblicità esterna e le pubbliche affissione sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 3 Classificazione del Comune.

A norma dell'art. 2 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507, il comune di Cisterna di Latina la cui popolazione residente al 31.12.1992 è di n.31.958 abitanti, rientra nella III classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

Art.4 Forme di gestione del servizio.

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

2. Ai sensi dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la gestione delle attività di l'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni , anche disgiuntamente , possono essere affidata:

a) con convenzione ad aziende speciali di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

b) con convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

c) in concessione previa procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

3. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 5 Deliberazioni di tariffa

1. La Giunta Municipale delibera le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6 Categoria speciale.

1. Agli effetti della applicazione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art. 4 del D.L.vo n. 507/1993.

2. La categoria speciale comprende le località meglio specificate nella deliberazione di G.M. n.690 del 4-5-90, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per la effettuazione di pubblicità e la esposizione di manifesti in dette località, le tariffe dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono soggette ad una maggiorazione del 150% della tariffa normale.

Art. 7 Funzionario responsabile

1. In caso di gestione diretta il Comune designa un "Funzionario Responsabile" del tributo e del diritto sulle pubbliche affissioni , scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.

3 In particolare il Funzionario Responsabile:

a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;

b) sottoscrive le richieste istruttorie;

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;

c) cura il contenzioso tributario;

d) dispone sgravi e rimborsi;

e) sottoscrive gli accertamenti con adesione del contribuente;

f) dispone l'annullamento o la revocare , in tutto od in parte, in via di autotutela, gli atti illegittimi;

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;

h) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

4. Nel caso di affidamento a terzi della gestione del tributo, le attribuzioni di cui al precedente comma 3 spettano al soggetto affidatario.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'.

Art. 8

Definizione dei mezzi pubblicitari .

1. Le definizioni dei "mezzi pubblicitari" contenuti nell'art.47 del regolamento di esecuzione del "Nuovo Codice della strada" , approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento, così come riportato nei commi successivi.

2. E' da considerare "Insegna" la scritta in caratteri alfanumerici realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede della attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e può essere luminosa, sia per luce propria che per luce indiretta.

3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di "corpi illuminanti" che supportando luci in modo puntiforme o lineare o planare,

illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce “cartello” quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizioni di altri elementi ed è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse.

5. Si considera “manifesto” l’elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posti in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

6. Si considera striscione, locandina o stendardo l’elemento bidimensionale realizzato in materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o di spettacoli e può essere luminoso per luce diretta.

7. E’ da considerare “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. E’ da considerare “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le precedenti definizioni, nella tipologia dei precedenti e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 9 Presupposto dell’ imposta.

1. Presupposto dell’ imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che ha da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell’imposta si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 10 Soggetto Passivo

Soggetto Passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidamente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11
Modalità di applicazione dell' imposta.

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadro si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, mentre per quelli "bifacciali" le due superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento per ciascuna di esse.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro (intendendosi per tali quelli funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia), si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 12
Maggiorazioni e riduzioni di imposta.

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13
Pubblicità Luminosità illuminata .

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Art. 14
Dichiarazione di imposta.

1. I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all' ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata, con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
4. Per le denunce di variazione dovrà precedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha anche effetto per gli anni successivi , purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 15
Pagamento dell'imposta.

1. Per le fattispecie previste dagli artt.12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 , del D.L.vo 15.11.1993, n. 507, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, **arrotondamento all'euro per difetto se la frazione dell'importo da versare non è superiore a € 0,49 ovvero per eccesso se superiore**. Non si esegue il pagamento dell'imposta se la somma da versare non è superiore ad € 12.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione; **per la pubblicità annuale prorogata ai sensi del comma 5 del**

precedente art. 14 è fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. .

5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera **€ 1.549,37**.

Art.16

Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune è dovuto anche il pagamento di un "canone a titolo di affitto o concessione" pari a **€ 6,20 per ogni metro quadrato effettivamente occupato**, fermo restando l'applicabilità della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Art. 17

Rettifica e accertamento d'ufficio.

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di affidamento della gestione del tributo a terzi, dal soggetto affidatario.

Art. 18

Pubblicità ordinaria.

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe,

standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di € **15,49 (quindicivirgolaquarantanove)**.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di € **1,54 (unovirgolacinquataquattro)**.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura di € **15,49 (quindicivirgolaquarantanove)** per metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

4. In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di pubblicità ordinaria di cui al I e II comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al capo IV del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico – pubblicitaria abusiva.

5. Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie superiore a mq. 5.50 e fino a mq. 8.50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%.

6. Per quelle di superficie superiori a mq.8.50, la maggiorazione è del 100%.

Art. 19

Pubblicità effettuata con veicoli.

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di € **15,49 (quindicivirgolaquarantanove)** per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.18, **commi 5 e 6**, del presente regolamento.

2 Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti

veicoli, secondo la seguente tariffa :

- a) autoveicoli con portata sup. a kg. 3000.....**€ 74,37;**
- b) motoveicoli con portata inf. a kg. 3000.....**€ 49,58;**
- c) motoveicoli e veicoli non ricomprese nelle
due precedenti categorie.....**€ 24,79;**

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell' indirizzo dell' impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

4. bis L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione , sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettuata l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie occupata da tale indicazioni.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art.20

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di **€ 49,58(quarantanovevirgolacinquataotto).**

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di **€ 4,95 (quattrovirgolanovantacinque).**

3. Qualora le forme pubblicitarie indicate nei precedenti commi 1 e 2 vengano effettuate per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di **€3,10 (trevirgoladieci).**

5. Qualora la pubblicità di cui al precedente comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo, si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art.21

Pubblicità varia.

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è di € **15,49 (quindicivirgolaquarantanove)**.
2. La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.
3. Gli striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a mt. 4.50 dal piano stradale esclusivamente nelle "posizioni" individuate dal Comune.
4. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi di acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di € **74,37 (settantaquattrovirgolatrentasette)**.
5. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa di € **37,18 (trentasettevirgoladiciatto)**, pari alla metà di quella di cui al precedente comma.
6. Qualora non si oppongono motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.
7. Per la effettuazione della pubblicità di cui al precedente comma 6, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di € **3,10 (trevirgoladieci)**.
8. Per la pubblicità effettuata mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di € **9,30 (novevirgolatrenta)**.
9. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica.
10. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto durante le ore di lezione o di cerimonie.
11. In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

Riduzioni dell'imposta.

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà :

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente non avete scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

Art. 23

Esenzioni dall'imposta.

1. Sono esenti dall'imposta :

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazioni di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione de servizi di pubblica utilità , che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art.19 del presente Regolamento;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

1.bis L'imposta non è dovuta per le insegne d'esercizio di attività commerciali e di produzioni di beni e servizi che contraddistinguano la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati

Art. 24
Contenzioso.

Alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di atti impositivi concernenti l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Art.25
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme dovute a titolo di rimborsi, si applica l'interesse al tasso degli interessi legali con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

3. Non si procede a rimborso qualora l'importo da rimborsare sia inferiore Euro 12,00.

Art. 26
Riscossione coattiva

1. Le imposte, le sanzioni e gli interessi indicati negli avvisi e negli atti di accertamenti, non versate nel termine di 60 giorni dalla notifica dei predetti atti sono riscosse a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999, ovvero a mezzo ingiunzione fiscale disciplinata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. Se le somme iscritte a ruolo o pretese con la ingiunzione fiscale, comprensive anche di imposte per annualità pregresse, superano € 2.000,00 e sussistono obiettive e documentate condizioni di grave disagio economico del contribuente, il Comune, su documentata istanza del contribuente, può concedere la rateizzazione consentendo il pagamento delle complessive somme dovute con un massimo di 18 rate mensili. In questa ipotesi la rateizzazione è concessa a condizione che il contribuente presenti idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'intero importo rateizzato maggiorato del 10% per recupero di eventuali interessi maturati e per rifusione di eventuali spese sostenute per la esazione del credito. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare di tutte le rate insolute è riscuotibile in unica soluzione sia a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999, che a mezzo ingiunzione fiscale disciplinata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. La richieste di rateizzazione di cui al precedente comma 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Per inizio di procedura esecutiva si intende la notifica dell'atto di pignoramento , anche se negativo, al contribuente moroso e non rilevano notifiche di atti relativi ad azioni cautelari o conservative.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Art.27

Servizio delle pubbliche affissioni.

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

2. A norma dell'art. 18, comma 3, del D.L.vo 15.11.1993, n.507, il Comune di Cisterna di Latina è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura minima di mq.18 per ogni mille abitanti e quindi per un "totale complessivo minimo" di mq.576, rilevato che la popolazione residente al 31.12.1993 ammonta complessivamente a n. 31.958 unità.

3. Gli spazi in cui è consentita l'affissione, in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.L.vo n. 507/1993, ammontano complessivamente a mq.57

4. Pur rilevando la esistenza di impiantistica affissionale superiore al quantitativo minimo imposto dalla normativa vigente, il Comune consente la effettuazione di affissioni dirette, in relazione al disposto di cui al citato art. 3 D.L.vo n. 507/1993, nella misura massima di mq. 57, pari al 10% della superficie obbligatoria di impianti previsti dalla vigente normativa.

5. Il Comune, al fine di disciplinarne le modalità di conferimento, predisporrà nel piano generale degli impianti pubblicitari apposito capitolato che regoli i rapporti con le aziende pubblicitarie, la durata della concessione, i contenuti patrimoniali e gli adempimenti vari attraverso procedure concorsuali che tengano conto, in particolare, dall'affidabilità delle ditte richiedenti e di inesistenza di cause di incompatibilità.

Art.28

Spostamento degli impianti.

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento degli impianti di cui al precedente articolo qualora si determinino situazioni di forza maggiore o imprevedibili e dichiarate pubbliche esigenze.

2. Chiunque, per lavori o altre cause effettui rimozioni o spostamenti di impianti assumerà a proprio totale carico ogni onere.

3. Essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del servizio comunale affissioni con un timbro riportante, oltre la indicazione dello stesso ufficio, anche la “data di scadenza” dell'affissione.

4. Nel periodo temporale per il quale è stato corrisposto il diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune, oltre a quanto stabilito nel presente regolamento, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

5. Relativamente alla esposizione di affissioni concernenti gli spettacoli viaggianti, il Comune dispone a carico degli interessati la prestazione di una cauzione di € 516,45 (cinquecentosedici/45) a garanzia di eventuali violazioni del presente regolamento, da versarsi anticipatamente nelle casse comunali del servizio comunale affissioni che ne rilascerà ricevuta e sarà restituita al termine della esposizione, se risultata conforme. In difetto, il servizio comunale affissioni avrà possibilità di rivalersi per la relativa competenza tributaria scoperta.

Art.29

Affissioni di urgenza, festive e notturne.

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattassi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

2. Le commissioni affissionistiche da eseguire con urgenza nello stesso giorno saranno accettate fino a due ore precedenti l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano dell'ufficio, semprechè preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.

3. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, escluso il festivo ed il prefestivo, saranno accertate fino ad un'ora precedente a quello di chiusura pomeridiana dell'ufficio.

4. I manifesti del Comune, di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza, in ogni caso preceduti da opportuno preavviso.

5. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata festiva o prefestiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva o prefestiva delle agenzie funebri o altri interessati negli “appositi spazi riservati” a tale tipo di manifesti.

6. In tal caso, detti soggetti dovranno provvedere nel primo giorno feriale successivo a denunciare l'avvenuta affissione dei manifesti al “servizio comunale affissioni” provvedendo al pagamento del diritto dovuto con esclusione della maggiorazione di cui al punto n.9 dell'art.22 del citato D.L.vo n.507/93.

Art. 30

Modalità per le pubbliche affissioni.

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal comune.
2. In detto registro dovranno essere annotate in "ordine cronologico" tutte le commissioni affissionistiche pervenute con la esatta indicazione del committente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della natura dell'affissione, nonché l'entità della somma riscossa e gli estremi della relativa quietanza, oltreché la data di effettiva uscita dei manifesti. In detto registro dovranno essere altresì annotate le eventuali comunicazioni di cui ai punti nn. 4,5,7 e 8 dell'art. 22 del D.l.vo nr. 507/1993.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 gg. dalla richiesta di affissione .
6. In taluni ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 gg.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Detta disponibilità viene a cessare se l'interessato non notifica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi alla richiesta.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con le indicazioni delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
11. Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio .

Riduzione del diritto.

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà :

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 32 Esenzioni dal diritto.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni o delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 33 Contenzioso e riscossione coattiva.

Per il contenzioso e per la riscossione coattiva si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'artt. 24 e 26 del presente regolamento.

CAPO IV

PIANO GENERALE DEGLI IMPANTI PUBBLICITARI

Art. 34 Oggetto.

Il presente, capo disciplina nell'ambito del territorio comunale le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari e dell'ottenimento della relativa autorizzazione comunale con le relative condizioni.

Art. 35

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.

Nel territorio comunale è consentita esclusivamente l'installazione di mezzi pubblicitari conformi alle tipologie di cui all'art. 8 del presente regolamento con le prescrizioni, limitazioni e vincoli indicati nei successivi articoli e riferiti alle specifiche tipologie dei mezzi.

Le richieste di installazione di altri impianti non riconducibili alle tipologie elencate dovranno venire valutati di volta in volta e verranno quindi esclusi dalla superficie complessiva di cui ai successivi commi.

Entro il 30/06/1995 la commissione sulla pubblicità di cui all'art. 46 del presente regolamento proporrà alla giunta comunale in attuazione del disposto normativo di cui all'art. 3 de ID.L. vo 15 novembre 1993, 507 il piano generale degli impianti pubblicitari.

Detto piano dovrà in ogni caso contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo,
- c) individuazione degli spazi affissionistici per le affissioni dirette di cui all'art. 27 del presente regolamento;
- d) armonizzazione dell'impiantistica affissionale esistente, destinata al pubblico servizio, rispetto alla normativa vigente;

Gli obiettivi generali di detto piano dovranno tendere:

- 1) ad individuare i fabbisogni espositivi ottimali per le diverse tipologie dei mezzi secondo finalità di copertura omogenea del territorio e di riequilibrio tra le diverse località del centro abitato;
- 2) ad una distribuzione dell'impiantistica secondo i criteri di impatto decrescente dalle località più esterne verso il centro già gravato da insegne e limitato da vincoli urbanistici e di traffico;
- 3) a scelte tipologiche coerenti con il contesto urbanistico e di viabilità determinando eventuali limitazioni dimensionali degli impianti in funzione delle località di installazione;
- 4) ad una collocazione dell'impiantistica istituzionale direttamente rapportata alla popolazione residente;
- 5) alla suddivisione del centro abitato tra aree di maggiore o minore tutela per particolari esigenze di natura ambientale, architettonica o di altro tipo;
- 6) alla eventuale individuazione degli spazi utilizzabili nelle diverse località per la collocazione di nuovi impianti pubblicitari.

La superficie complessiva dei mezzi pubblicitari sugli spazi e sulle aree pubbliche che il centro abitato può contenere è determinata, in via di massima, ai fini della predisposizione del piano, nella misura di mq. 50 per ogni mille abitanti sulla base della popolazione residente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Il piano determinerà e ripartirà tali superfici fra le diverse tipologie dei mezzi pubblicitari.

Nella superficie complessiva di cui sopra non sono comprese le insegne di esercizio, le vetrine, le targhe collocate sui luoghi e pertinenze in cui si esercita l'attività pubblicizzata, le forme di pubblicità temporanea, la pubblicità sui cantieri, nonché la pubblicità sui veicoli privati.

Classificazione dei mezzi pubblicitari.

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere in :

a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio:

si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati .

b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio:

si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in :

- a) a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
- b) frontali (orizzontali o verticali) contro muro,
- c) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

Art. 37

Mezzi pubblici provvisori

E' consentita l'esposizione di stendardi e di striscioni, esclusivamente riferiti a manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative patrocinate da Enti Pubblici, morali, associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative e spettacoli viaggianti limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione dello spettacolo cui si riferisce, oltrechè, durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso.

E' consentita l'installazione di impianti pubblicitari per un periodo massimo di gg. 15 allo scopo di pubblicizzare attività o trasferimenti nel rispetto del presente regolamento.

In tal caso, il Comune dispone a carico degli interessati la prestazione di una cauzione pari al doppio dell'imposta dovuta per l'esposizione pubblicitaria, da versarsi anticipatamente nelle casse del servizio affissioni e pubblicità che ne rilascerà ricevuta e sarà restituita al termine della esposizione pubblicitaria dopo l'avvenuta e completa rimozione degli impianti, accertata dal citato servizio comunale.

Art. 38

Installazione dei mezzi pubblicitari . Norme generali.

- 1) è vietata la collocazione dei mezzi che determinino contrasto con le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche. Dovranno essere salvaguardati tutti gli edifici di particolare interesse storico-ambientale, murature o parti di esse di pregio e di rilevante interesse.
- 2) Insegne ed elementi pubblicitari possono essere di diversi tipi: simboli, scritte singole, pannelli vetrofanie. Potranno prevedersi in appoggio continuo diretto, parallele al piano dell'edificio, su paline autonome e raggruppate in un unico elemento espositivo.
- 3) Nell'ambito della viabilità urbana ed extraurbana è consentita, nel rispetto dell'art. 23 del C.d.s. e del regolamento di attuazione, l'installazione di pannelli pubblicitari solo per impianti pubblici o per manifestazioni pubbliche. E' vietato qualsiasi altro tipo di pubblicità.

- 4) Le targhe indicanti attività professionali, mestieri ed attività in genere devono essere collocate sul portone d'ingresso dell'edificio o accanto ad esso.
- 5) E' consentita la pubblicità in vetrofania sulle finestre dei locali pertinenti l'attività.
- 6) L'installazione di mezzi pubblicitari luminosi o a cassonetto o a plafoni è consentita nei sovrapporti o in appositi vani laterali, purchè questa venga realizzata in modo tale che si armonizzi con il carattere dell'edificio.
- 7) L'elemento pubblicitario illuminato di luce propria (tubi al neon, scatolari o simili) o da sorgente luminosa esterna o interna non deve in alcun caso creare disturbo alla visibilità viaria.
- 8) La sporgenza dei mezzi pubblicitari luminosi a bandiera non potrà essere superiore a cm 90 dal filo del muro a condizione che, in ogni caso, non superino i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede.
- 9) L'altezza dal suolo non dovrà essere inferiore a mt. 3 potranno essere consentite deroghe quando non sussista pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica e sia stata accertata l'impossibilità di una diversa collocazione.
- 10) In nessun caso le insegne dovranno interferire con altri segnali (targhe, segnaletica, toponomastica).
- 11) E' consentita l'installazione di insegne pubblicitarie di caratteristiche diverse da quelle di cui ai punti precedenti, purchè riferite ad interi edifici o strade e facenti parte di progetti unitari.
- 12) Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbi in chi guida.
- 13) E' fatto obbligo di ripristino, in tutti i casi, di insegne che siano state realizzate alterando e modificando la facciata dell'edificio o che siano state realizzate con l'impiego di materiali non consentiti dalle norme in vigore.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere fissata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i sottoindicati dati:

- a) Amm.ne rilasciante,
- b) Soggetto titolare,
- c) Numero e data della autorizzazione,
- d) Data di scadenza.

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dalla autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati.

Art. 39 Tende parasole.

L'installazione di tende parasole nei fabbricati dovrà essere coerente con il carattere dell'edificio e dell'ambito urbano di pertinenza.

In linea generale, le tende parasole dovranno essere all'interno dei riquadri verticali ed orizzontali degli sporti ed altezza dal piano del marciapiede non inferiore a mt. 2.60.

Fanno eccezione gli sporti con architrave ad altezza inferiore di mt. 3 dal piano del marciapiede. In tal caso, la tenda potrà essere collocata al di fuori dei riquadri, ma non dovrà avere una sporgenza anteriore superiore a cm. 80.

Non sono ammesse tende uniche per più sporti.

Fanno eccezione le installazioni relative a bar, ristoranti, pizzerie ed altre attività in presenza di progetti unitari.

Nella sostituzione di tendi esistenti che comporti anche la sostituzione dei telai di sostegno, ci si dovrà uniformare al disposto della presente normativa.

Le tende riferite a più attività, collocate nel medesimo fabbricato, dovranno essere uniformi per forma, dimensioni, colore e materiale impiegato.

Le tende per posizione e forma non debbono arrecare in alcun modo ostacolo alla visibilità, né coprire la segnaletica stradale e toponomastica.

Art. 40

Classificazione della cartellonistica stradale.

I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

A) Secondo la funzione

- 1- pubblicitari in genere:
- 2- informativi, ubicazionali, di servizio o di attività.

B) Secondo la collocazione

- 1- a parete,
- 2- su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale,
- 3- isolati, che possono essere mono o bifacciali

Art. 41

Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili.

I cartelli, i posters, gli stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parte, possono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione dell'opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

Art. 42

Norme di sicurezza per la viabilità

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Salvo quanto previsto dalle leggi di P.S. , fuori dai centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq. 6 e non devono essere collocati a distanza minore di mt. 3 dal ciglio delle strade. Inoltre, non devono essere collocati a distanza minore di mt. 200 prima di segnali stradali e di mt. 100 dopo i segnali stessi.

Di regola, la distanza fra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt. 100 per ogni lato della strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi

comunque eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

Relativamente al posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, limitatamente alle strade comunali di tipo E) e F), è consentita la concessione in deroga alla distanza minima ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. L.vo nr.285/92 nel rispetto delle esigenze di sicurezza alla circolazione stradale ed in ragione dell'interesse generale e di ordine tecnico. In tal caso, il provvedimento di autorizzazione in deroga è assunto previo parere vincolante del Comandante dei Vigili Urbani.

E' tassativamente vietato l'uso sulle strade del centro abitato di segni orizzontali reclamistici.

Art. 43 Autorizzazioni.

E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- 1- pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
- 2- pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purchè contenuta nelle aperture murarie;
- 3- pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine, con scritte e targhe apposte su veicoli privati o in forma sonora.

Alla pubblicità effettuata nell'ambito delle ferrovie dello stato si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo, fermo restando il consenso del comune alla effettuazione della stessa.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

Art. 44 Documentazione.

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere corredata, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale ed eventuale partita IVA per i soggetti titolari, dalla seguente documentazione:

- 1- progetto di insegna o cartello in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto;
- 2- Per le insegne luminose dichiarazione di conformità alle norme CEI della parte elettrica, debitamente sottoscritta dal titolare dell'azienda costruttrice. Per le insegne di rilevante dimensione e di particolare ubicazione, la Commissione di

cui all'art. seguente ha facoltà di richiedere che il progetto sia corredato dalle opportune garanzie di ordine tecnico;

- 3- Descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con la indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;
- 4- Documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante, oltre apposita pianta planimetrica ove essere riportata la posizione del mezzo pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione;
- 5- Autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4.1.1965 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità e che l'impianto nelle sue varie componenti risponde alle normative vigenti in ordine alla pubblica incolumità;
- 6- Dichiarazione di impegno del richiedente l'autorizzazione a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni;
- 7- Nulla-osta tecnico dell'ente proprietario del sito ove è prevista l'installazione, fuori dai centri abitati.

La procedura di cui sopra dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intenda apportare al mezzo pubblicitario o di arredo già autorizzato.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

Art. 45 Rimborso spese.

Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di €25,82 così determinato:

1- Diritti di istruttoria compresi i sopralluoghi	€ 20,66
2- Rimborso stampati	€ 5,16
	=====
	€ 25, 82

L'ammontare di detto fondo potrà essere variato annualmente con deliberazione della giunta comunale.

Art. 46 Commissione sulla pubblicità.

Il rilascio della autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi di qualunque specie è subordinato al parere della Commissione sulla pubblicità che, conseguenzialmente dovrà:

- 1- Accertare la conformità dei progetti alle norme del presente regolamento e la conformità al D. L.vo 30/04/1992, nr. 285 per la sicurezza della circolazione stradale;
- 2- Indicare, eventualmente, in aggiunta alle limitazioni ed ai divieti posti dal regolamento, le modificazioni ritenute necessarie affinché le installazioni

pubblicitarie possano inserirsi armonicamente sia nell'architettura degli edifici che nell'ambiente.

Tale Commissione è così composta:

1. Capo area tecnica manutentiva – Presidente;
2. Capo area economico finanziaria – Vice Presidente;
3. Capo area vigilanza o suo delegato – Componente;
4. capo settore lavori pubblici o suo delegato - Componente;
5. Funzionario responsabile del pubblico servizio di cui all'art. 7 del presente regolamento – componente, che funge anche da segretario della commissione o suo delegato.

La commissione esamina le domande sulla base degli atti in suo possesso e adotta i propri orientamenti in merito a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà dei componenti. Per l'esame delle pratiche più importanti, la commissione potrà acquisire pareri tecnici, informativi o altro, da parte di altri enti, uffici pubblici o comunque da parte della commissione edilizia.

Le richieste di autorizzazioni concernenti la posa in opera di mezzi pubblici nelle località soggette a vincolo ai sensi della legge 29.6.1939 nr. 1497 e, successive modificazioni ed integrazioni, saranno sottoposte anche al parere vincolante della commissione edilizia.

Art. 47

Termini per il rilascio della autorizzazione.

L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di gg. 60 dalla presentazione della domanda.

Le pratiche saranno sottoposte all'esame della Commissione in ordine di presentazione e nello stesso tempo sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui la commissione inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione.

Art. 48

Archiviazione delle istanze.

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatoli dalla Commissione, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate. Dell'avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati all'istanza.

Art. 49

Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione decadrà nei sottoindicati casi:

1. se non siano osservate le condizioni alle quali fu subordinata;
2. se non sia usufruita entro il termine di gg. 90 dalla data del rilascio, termine prorogabile di ulteriori 90 gg. su richiesta motivata dagli interessati;
3. se i mezzi pubblicitari non siano mantenuti in perfetto stato di conservazione, funzionalità e sicurezza delle strutture di sostegno;

4. nel caso venga a cessare il tipo di attività pubblicizzata.

Art. 50 **Revoca dell'autorizzazione**

Oltre che nei casi contemplati nel presente regolamento, il Comune potrà revocare l'autorizzazione per i motivi di pubblico interesse senza che il titolare della stessa abbia diritto a rimborsi.

Tale revoca potrà avvenire anche a seguito di contrasto tra le caratteristiche degli impianti installati e le previsioni di progetti o regolamenti di arredo adottati dal Comune.

Art. 51 **Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità.**

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 61 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nell'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazioni sono da considerarsi abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva. Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a sollevare e tenere indenne il comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

Art. 52 **Manutenzione degli impianti.**

Tutte le autorizzazioni di esposizioni pubblicitarie si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

Conseguentemente, il comune a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

Parimenti, il comune potrà prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative

previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

Art. 53

Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del comune.

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal comune prima della scadenza dell'autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre gg. 30 dalla data di anticipata scadenza dell'autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

L'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 61 del presente regolamento.

Art. 54

Norme transitorie.

A seguito dell'approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, i mezzi installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento o sulla base di istanze già presentate e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati entro l'anno dall'approvazione del piano stesso a cura e spese del titolare.

I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti.

CAPO V

SANZIONI TRIBUTARI, AMMINISTRATIVE E INTERESSI.

Art.55

Sanzioni tributarie.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,65;

2. Per la dichiarazione indefele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggior imposta dovuta. Se l'errore od omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente col pagamento dell'iposta se dovuta e della sanzione.

4. Per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta si applica la sanzione pari al 30%.

Art. 56
Interessi.

Sulle somme dovute per imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche di affissioni, ***si applica l'interesse al tasso degli interessi legali con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.***

Art.57
Sanzioni amministrative.

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle esposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 103,29 a € 1.032,91 con notificazione agli interessati, entro gg.150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

3. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

4. Il Comune o il concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

5. I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, non che del tributo evaso.

6. Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

7. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.